

Riforma delle norme sui rifiuti Obblighi del produttore

Paolo Pipere

Esperto di Diritto dell'Ambiente
Segretario nazionale Associazione Italiana Esperti
Ambientali (Ass.I.E.A.)

- **La responsabilità del produttore di rifiuti in merito alla corretta gestione degli stessi** è definita **dall'art. 188** del D.Lgs. 152/2006 - (oneri dei produttori e dei detentori) nei seguenti termini:
- **Fino al 25 settembre 2020**
- «1. Gli oneri relativi alle attività di smaltimento **sono a carico del detentore** che consegna i rifiuti ad un raccoglitore autorizzato o ad un soggetto che effettua le operazioni di smaltimento, **nonché dei precedenti detentori o del produttore dei rifiuti**».

Obblighi di corretta gestione

- **Art. 188** del D.Lgs. 152/2006 - (Responsabilità della gestione dei rifiuti) **Dal 26 settembre 2020**
- «1. Il **produttore iniziale**, o altro detentore, di rifiuti **provvede al loro trattamento** direttamente **ovvero mediante l'affidamento ad intermediario, o ad un commerciante o alla loro consegna a un ente o impresa che effettua le operazioni di trattamento dei rifiuti, o ad un soggetto addetto alla raccolta o al trasporto dei rifiuti, pubblico o privato, nel rispetto della Parte IV del presente decreto. [...]**
- **3. I costi della gestione dei rifiuti sono sostenuti dal produttore iniziale dei rifiuti** nonché dai detentori che si succedono a vario titolo nelle fasi del ciclo di gestione».

Obblighi di corretta gestione

Dal 26/9/2020

- «4. **La consegna dei rifiuti**, ai fini del trattamento, dal produttore iniziale o dal detentore **ad uno dei soggetti di cui al comma 1**, **non costituisce esclusione automatica della responsabilità rispetto alle operazioni di effettivo recupero o smaltimento**. Al di fuori dei casi di concorso di persone nel fatto illecito e di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1013/2006, la **responsabilità del produttore o del detentore** per il recupero o smaltimento dei rifiuti **è esclusa nei seguenti casi**:
 - a) conferimento dei rifiuti al servizio pubblico di raccolta».

Obblighi di corretta gestione

Dal 26/9/2020

- « b) conferimento dei rifiuti a soggetti autorizzati alle attività di recupero o di smaltimento **a condizione che il detentore abbia ricevuto il formulario di cui all'articolo 193 controfirmato e datato in arrivo dal destinatario entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore** ovvero che **alla scadenza di detto termine il produttore o detentore abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione del formulario.** Per le spedizioni transfrontaliere di rifiuti, con riferimento ai documenti previsti dal regolamento (CE) n. 1013/2006, tale termine è elevato a sei mesi e la comunicazione è effettuata alla Regione o alla Provincia autonoma. ».

Obblighi di corretta gestione

Dal 26/9/2020

- «5. Nel caso di **conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni** di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti **D13, D14, D15** dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, **la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento**, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, **sottoscritta dal titolare dell'impianto** da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata [...]».



Preparazione per il
riutilizzo, riciclaggio e
recupero (art. 181)

Nuovo Articolo 181

1. Nell'ambito delle rispettive competenze, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il **Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali**, le regioni, gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale, o, laddove questi non siano stati costituiti, i comuni, adottano le misure necessarie per **promuovere la preparazione per il riutilizzo dei rifiuti, il riciclaggio o altre operazioni di recupero**, in particolare incoraggiando lo **sviluppo di reti di operatori per facilitare le operazioni di preparazione per il riutilizzo e riparazione**, agevolando, ove compatibile con la corretta gestione dei rifiuti, il loro accesso ai rifiuti adatti allo scopo, detenuti dai sistemi o dalle infrastrutture di raccolta, sempre che tali operazioni non siano svolte da parte degli stessi sistemi o infrastrutture.
2. I **regimi di responsabilità estesa del produttore** adottano le misure necessarie **per garantire la preparazione per il riutilizzo**, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di rispettiva competenza.

Preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e recupero

www.pipere.it

[...] 4. Al fine di rispettare le finalità del presente decreto e avanzare verso un'economia circolare con un alto livello di efficienza delle risorse, le autorità competenti adottano le misure necessarie per conseguire i seguenti obiettivi:

- a) **entro il 2020**, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio di rifiuti quali, come minimo, carta, metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici, e possibilmente di altra origine, nella misura in cui tali flussi di rifiuti sono simili a quelli domestici, **sarà aumentata complessivamente almeno al 50% in termini di peso;**
- b) **entro il 2020** la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale, incluse operazioni di **riempimento** che utilizzano i rifiuti in sostituzione di altri materiali, di rifiuti da costruzione e demolizione non pericolosi, escluso il materiale allo stato naturale definito alla voce 170504 dell'elenco dei rifiuti, sarà aumentata **almeno al 70% in termini di peso;**
- c) **entro il 2025**, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei **rifiuti urbani** saranno aumentati **almeno al 55% in peso;**
- d) **entro il 2030**, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei **rifiuti urbani** saranno aumentati **almeno al 60% in peso;**
- e) **entro il 2035**, la preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio dei **rifiuti urbani** saranno aumentati **almeno al 65% in peso.**

5. **Per le frazioni di rifiuti urbani oggetto di raccolta differenziata destinati al riciclaggio ed al recupero è sempre ammessa la libera circolazione sul territorio nazionale** tramite enti o imprese iscritti nelle apposite categorie dell'Albo nazionale gestori ambientali ai sensi dell'articolo 212, comma 5, al fine di favorire il più possibile il loro recupero **privilegiando, anche con strumenti economici, il principio di prossimità agli impianti di recupero.**
6. Gli Enti di governo d'ambito territoriale ottimale ovvero i Comuni possono individuare **appositi spazi, presso i centri di raccolta di cui all'articolo 183, comma 1, lettera mm), per l'esposizione temporanea, finalizzata allo scambio tra privati, di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.** Nei centri di raccolta possono altresì essere individuate apposite aree adibite al deposito preliminare alla raccolta dei rifiuti destinati alla preparazione per il riutilizzo e alla raccolta di beni riutilizzabili. Nei centri di raccolta possono anche essere individuati **spazi dedicati alla prevenzione della produzione di rifiuti, con l'obiettivo di consentire la raccolta di beni da destinare al riutilizzo,** nel quadro di operazioni di intercettazione e schemi di filiera degli operatori professionali dell'usato autorizzati dagli enti locali e dalle aziende di igiene urbana.».

«Art. 214-ter (Determinazione delle condizioni per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo in forma semplificata).

- 1. L'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo di prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera q), **sono avviate, a partire dall'entrata in vigore del decreto di cui al comma 2, mediante segnalazione certificata di inizio di attività** ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. **Entro sessanta giorni** dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, con decreto del MATTM [...], sono definite le **modalità operative, le dotazioni tecniche e strutturali, i requisiti minimi di qualificazione degli operatori** necessari per l'esercizio delle operazioni di preparazione per il riutilizzo, le **quantità massime impiegabili, la provenienza, i tipi e le caratteristiche dei rifiuti, nonché le condizioni specifiche di utilizzo degli stessi in base alle quali prodotti o componenti di prodotti diventati rifiuti sono sottoposti a operazioni di preparazione per il riutilizzo.**».



End of Waste (art. 184-ter)

a) Al comma 1 **sono eliminate le seguenti parole «e la preparazione per il riutilizzo»**

b) Dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

"5-bis. La persona fisica o giuridica che:

a) utilizza, per la prima volta, un materiale che ha cessato di essere considerato rifiuto e che non è stato immesso sul mercato o che utilizza o immette un materiale sul mercato per la prima volta dopo che cessa di essere considerato rifiuto, **provvede affinché il materiale soddisfi i pertinenti requisiti ai sensi della normativa applicabile in materia di sostanze chimiche e prodotti collegati.** Le condizioni di cui al comma 1, devono essere soddisfatte prima che la normativa sulle sostanze chimiche e sui prodotti si applichi al materiale che ha cessato di essere considerato un rifiuto".



Sistema
tracciabilità (art.
188-bis)

Nuovo "Articolo 188-bis (Sistema di tracciabilità dei rifiuti)

1. Il sistema di tracciabilità dei rifiuti si compone delle **procedure e degli strumenti di tracciabilità** dei rifiuti integrati nel "**Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti**" istituito ai sensi dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 e gestito con il supporto tecnico operativo dell'Albo nazionale dei gestori [ambientali] di cui all'articolo 212.

Per consentire la lettura integrata dei dati, gli adempimenti relativi alle modalità di compilazione e tenuta del registro di carico e scarico e del formulario identificativo di trasporto dei rifiuti, di cui agli articoli 190 e 193, sono effettuati secondo le modalità dettate **con uno o più decreti del MATTM [...]. [previsti dal 2018 e non ancora definiti]**

3. Il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti [...] è articolato in:

- a) una sezione Anagrafica, comprensiva dei dati dei soggetti iscritti e delle **informazioni relative alle specifiche autorizzazioni** rilasciate agli stessi per l'esercizio di attività inerenti alla gestione dei rifiuti;
- b) una sezione Tracciabilità, comprensiva dei dati ambientali relativi agli adempimenti di cui agli articoli 190 e 193 e dei dati afferenti ai percorsi dei mezzi di trasporto nei casi stabiliti dal decreto di cui al comma 1.

4. I decreti di cui ai commi 1 e 2 disciplinano anche l'organizzazione ed il funzionamento del sistema di tracciabilità di cui al presente articolo, consentendo il colloquio con i sistemi gestionali degli utenti, pubblici e privati, attraverso apposite interfacce, favorendo la semplificazione amministrativa, garantendo un periodo preliminare di sperimentazione e la sostenibilità dei costi a carico degli aderenti al sistema, disponendo in particolare:

- a) i modelli ed i formati relativi al registro di carico e scarico dei rifiuti ed al formulario di identificazione di cui agli articoli 190 e 193 con l'indicazione altresì delle modalità di compilazione, vidimazione e **tenuta in formato digitale degli stessi**;
- b) le **modalità di iscrizione al Registro elettronico nazionale**, e relativi adempimenti, da parte dei soggetti obbligati ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi, **ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135**, con la previsione di criteri di gradualità per la progressiva partecipazione degli operatori;
- c) il funzionamento del Registro elettronico nazionale, ivi incluse le modalità di trasmissione dei dati relativi ai documenti di cui alla lettera a), nonché dei dati relativi ai percorsi dei mezzi di trasporto;
- d) le modalità per la condivisione dei dati del Registro elettronico con l'Istituto Superiore per la Ricerca Ambientale (ISPRA) al fine del loro inserimento nel Catasto di cui all'articolo 189;
- e) le modalità di interoperabilità per l'acquisizione della documentazione di cui al regolamento 1013/2006/CE, nonché le modalità di coordinamento tra le comunicazioni di cui alla 25 gennaio 1994, n. 70 **[MUD]** e gli adempimenti trasmessi al Registro elettronico nazionale;
- j) le modalità di svolgimento delle funzioni da parte dell'Albo nazionale indicate al comma 1;
- g) le modalità di accesso ai dati del Registro elettronico nazionale da parte degli organi di controllo;

h) le modalità per la verifica e l'invio della **comunicazione dell'avvenuto recupero o smaltimento dei rifiuti**, di cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario».

Ma non esiste una «comunicazione dell'**avvenuto recupero** o smaltimento dei rifiuti», dato che il comma citato **prevede esclusivamente una comunicazione** (in una prima fase un'attestazione) **di avvenuto smaltimento e solo: «Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15»**

5. Gli adempimenti relativi agli articoli 190 e 193 sono effettuati **digitalmente da parte dei soggetti obbligati** ovvero di coloro che intendano volontariamente aderirvi ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135; **negli altri casi i suddetti adempimenti possono essere assolti mediante il formato cartaceo**. In entrambi i casi la modulistica è scaricabile direttamente dal Registro elettronico nazionale.

6. Al fine di garantire tempestivi adeguamenti dei modelli di cui alla lettera a) del comma 2, in caso di intervenute novità tecniche o operative, gli aggiornamenti sono adottati con decreto del Ministro dell'ambiente [...]

7. Fino all'entrata in vigore del decreto previsto al comma 1 **continuano ad applicarsi i decreti del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145 e 1° aprile 1998, n. 148, recanti i modelli di registro di carico e scarico e di formulario di identificazione del rifiuto».**



Registro cronologico di carico e scarico (art. 190)

Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché **le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) [ma non quelle che occupano fino a dieci dipendenti]**, ha l'obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all'articolo 193.

2. Il modello di registro cronologico di carico e scarico è disciplinato con il decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1. **Fino alla data di entrata in vigore del suddetto decreto continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 148, nonché le disposizioni relative alla numerazione e vidimazione dei registri da parte delle Camere di commercio** territorialmente competenti con le procedure e le modalità fissate dalla normativa sui registri IVA.

3. Le annotazioni di cui al comma 1, da riportare nel registro cronologico, sono effettuate:

a) per i produttori iniziali, almeno entro dieci giorni lavorativi dalla produzione del rifiuto e dallo scarico del medesimo;

b) per i soggetti che effettuano la raccolta e il trasporto, almeno entro dieci giorni lavorativi **dalla data di consegna** dei rifiuti all'impianto di destino;

c) per i commercianti, gli intermediari e i consorzi, almeno entro dieci giorni lavorativi **dalla data di consegna dei rifiuti all'impianto di destino;**

d) per i soggetti che effettuano le operazioni di recupero e di smaltimento, entro due giorni lavorativi dalla presa in carico dei rifiuti.

4. I soggetti e le organizzazioni di cui agli articoli 221, comma 3, lettere a) [sistemi autonomi rifiuti imballaggio] e c) [restituzione imballaggi usati], 223 [cons. filiera imballaggi], 224 [CONAI], 228 [PFU], 233 [oli e grassi vegetali e animali], 234 [polietilene] e 236 [oli minerali], possono adempiere all'obbligo di cui al comma 1 **tramite i documenti contabili, con analoghe funzioni, tenuti ai sensi delle vigenti normative.**

5. Sono esonerati dall'obbligo di cui al comma 1 gli **imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile, con un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all'articolo 212, comma 8, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.**

6. Gli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02, 96.02.03 e 96.09.02 che producono rifiuti pericolosi, compresi quelli aventi codice EER 18.01.03*, relativi ad aghi, siringhe e oggetti taglienti usati ed i produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa, quando obbligati alla tenuta del registro ai sensi del comma 1, possono adempiere all'obbligo con una delle seguenti modalità:

- a) con la **conservazione progressiva per tre anni del FIR o dei documenti sostitutivi** previsti dall'articolo 193;
- b) con la conservazione per tre anni del **documento di conferimento** rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell'ambito del circuito organizzato di raccolta di cui all'articolo 183. **Tale modalità è valida anche ai fini della comunicazione al catasto di cui all'articolo 189 [MUD].**

7. I soggetti la cui produzione annua di rifiuti non **eccede le venti tonnellate di rifiuti non pericolosi e le quattro tonnellate di rifiuti pericolosi [quantità raddoppiate]**, in luogo della tenuta in proprio dei registri di carico e scarico dei rifiuti, possono adempiere tramite le organizzazioni di categoria interessate o loro società di servizi che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile, mantenendo presso la sede operativa dell'impresa copia delle annotazioni o, comunque, rendendola tempestivamente disponibile su richiesta degli organi di controllo.
8. Per le attività di gestione dei rifiuti costituiti da **rottami ferrosi e non ferrosi**, gli obblighi connessi alla tenuta dei registri di carico e scarico si intendono assolti anche tramite **l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita [...]**.

9. Le **operazioni di gestione dei centri di raccolta di cui all'articolo 183 sono escluse dagli obblighi del presente articolo limitatamente ai rifiuti non pericolosi**. Per i rifiuti pericolosi la registrazione del carico e dello scarico può essere effettuata contestualmente al momento dell'uscita dei rifiuti stessi dal centro di raccolta e in maniera cumulativa per ciascun codice dell'elenco dei rifiuti.

10. I registri sono tenuti, o resi accessibili, presso ogni impianto di produzione, di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti, ovvero per le imprese che effettuano attività di raccolta e trasporto e per i commercianti e gli intermediari, presso la sede **operativa**. I registri, integrati con i formulari di cui all'articolo 193 relativi al trasporto dei rifiuti, sono conservati per **tre anni [in precedenza cinque]** dalla data dell'ultima registrazione.

[...] 11. I registri relativi ai rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di cui all'articolo 230 possono essere tenuti nel luogo di produzione dei rifiuti, così come definito dal medesimo articolo. Per rifiuti prodotti dalle attività di manutenzione di impianti e infrastrutture a rete e degli impianti a queste connessi **[ma si tratta sempre dei rifiuti di manutenzione di cui all'art. 230]**, i registri possono essere tenuti presso le sedi di coordinamento organizzativo del gestore, o altro centro equivalente, **previa comunicazione all'ARPA territorialmente competente ovvero al Registro elettronico nazionale di cui all'articolo 188-bis.**

12. Le informazioni contenute nel registro sono **utilizzate anche ai fini della comunicazione annuale al Catasto di cui all'articolo 189 [MUD].**



Formulario Identificativo del Rifiuto (art. 193)

Art. 193 – comma 4

[...] La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata **sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore**. Le copie del formulario devono essere conservate per **tre** anni. [nessun riferimento alla firma digitale della scansione]

5. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in alternativa alle modalità di vidimazione di cui al comma 3, il formulario di identificazione del rifiuto è prodotto in format esemplare, conforme al decreto del Ministro dell'ambiente 1° aprile 1998, n. 145, identificato da un numero univoco, **tramite apposita applicazione raggiungibile attraverso i portali istituzionali delle Camere di Commercio, da stamparsi e compilarsi in duplice copia.**

Art. 193 – comma 5

La medesima applicazione rende disponibile, a coloro che utilizzano propri sistemi gestionali per la compilazione dei formulari, un accesso dedicato al servizio anche in modalità telematica al fine di consentire l'apposizione del codice univoco su ciascun formulario.

Una copia rimane presso il produttore e l'altra accompagna il rifiuto fino a destinazione.

Il trasportatore trattiene una **fotocopia del formulario** compilato in tutte le sue parti.

Gli altri soggetti coinvolti ricevono una **fotocopia del formulario** completa in tutte le sue parti.

Le copie del formulario devono essere conservate per **tre** anni [in precedenza per **cinque** anni].

- 7. Le disposizioni di cui al comma 1 **non si applicano al trasporto di rifiuti urbani e assimilati ai centri di raccolta di cui all'articolo 183, effettuato dal produttore iniziale degli stessi; al soggetto che gestisce il servizio pubblico; ai trasporti di rifiuti speciali non pericolosi, effettuati dal produttore dei rifiuti stessi in modo occasionale e saltuario.** Sono considerati occasionali e saltuari i trasporti effettuati per **non più di cinque volte l'anno, che non eccedano la quantità giornaliera di trenta chilogrammi o di trenta litri.**

- 17. Nella compilazione del formulario di identificazione, **ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza.**

Il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza.



Classificazione (184)

[...] 2. Sono rifiuti urbani **i rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter)**

b-ter) "rifiuti urbani":

- 1) i rifiuti domestici indifferenziati e da raccolta differenziata, ivi compresi: carta e cartone, vetro, metalli, plastica, rifiuti organici, legno, tessili, imballaggi, rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, rifiuti di pile e accumulatori e rifiuti ingombranti, ivi compresi materassi e mobili;
- 2) i rifiuti indifferenziati e da raccolta differenziata provenienti da altre fonti che **sono simili per natura e composizione ai rifiuti domestici indicati nell'allegato L-quater prodotti dalle attività riportate nell'allegato L-quinquies; [NUOVI CRITERI DI ASSIMILAZIONE PER LEGGE CHE DETERMINANO LE SUPERFICI ASSOGGETTATE A TARI]**
- 3) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade e dallo svuotamento dei cestini portarifiuti;
- 4) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua;
- 5) i rifiuti della manutenzione del verde pubblico, come foglie, sfalci d'erba e potature di alberi, nonché i rifiuti risultanti dalla pulizia dei mercati;
- 6) i rifiuti provenienti da aree cimiteriali, esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui ai punti 3), 4) e 5);

"3. Sono **rifiuti speciali**:

- a) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività agricole, agro-industriali e della silvicoltura, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 C.c., e della pesca;
- b) i rifiuti prodotti dalle attività di costruzione e demolizione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo, fermo restando quanto disposto dall'articolo 184-bis;
- c) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni industriali **se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b [rifiuti urbani]**;
- d) i rifiuti prodotti nell'ambito delle lavorazioni artigianali **se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b [rifiuti urbani]**;
- e) e) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività commerciali **se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b [rifiuti urbani]**;
- f) i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di servizio **se diversi da quelli di cui al comma 2, lettera b [rifiuti urbani]**;
- g) i rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue, nonché i rifiuti da abbattimento di fumi, dalle fosse settiche e dalle reti fognarie;
- h) i rifiuti derivanti da attività sanitarie se diversi da quelli all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter);
- i) i veicoli fuori uso.»;

«Allegato L-quinquies - Elenco attività che producono rifiuti di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), punto 2)
[Rifiuti urbani]

- 1. Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto.
- 2. Cinematografi e teatri.
- 3. Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta.
- 4. Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi.
- 5. Stabilimenti balneari.
- 6. Esposizioni, autosaloni.
- 7. Alberghi con ristorante.
- 8. Alberghi senza ristorante.
- 9. Case di cura e riposo.
- 10. Ospedali.
- 11. Uffici, agenzie, studi professionali.
- 12. Banche ed istituti di credito.
- 13. Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli.
- 14. Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze.
- 15. Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato.
- 16. Banchi di mercato beni durevoli.
- 17. Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista.
- 18. Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista.
- 19. Carrozzeria, autofficina, elettrauto.
- 20. Attività artigianali di produzione beni specifici.
- 21. Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub.
- 22. Mense, birrerie, hamburgerie.
- 23. Bar, caffè, pasticceria.
- 24. Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari.
- 25. Plurilicenze alimentari e/o miste.
- 26. Ortofrutta, pescherie fiori e piante, pizza al taglio.
- 27. Ipermercati di generi misti.
- 28. Banchi di mercato generi alimentari.
- 29. Discoteche, night club.

Escluse solo le attività industriali.

«Rimangono escluse le attività agricole e connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile.

Attività non elencate, ma ad esse simili per loro natura e per tipologia di rifiuti prodotti, si considerano comprese nel punto a cui sono analoghe».

Classificazione

www.pipere.it

	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	200108
RIFIUTI ORGANICI		
	Rifiuti biodegradabili	200201
	Rifiuti dei mercati	200302
CARTA E CARTONE	Imballaggi in carta e cartone	150101
	Carta e cartone	200101
PLASTICA	Imballaggi in plastica	150102
	Plastica	200139
LEGNO	Imballaggi in legno	150103
	Legno, diverso da quello di cui alla voce 200137*	200138
METALLO	Imballaggi metallici	150104
	Metallo	200140
IMBALLAGGI COMPOSITI	Imballaggi materiali compositi	150105
MULTIMATERIALE	Imballaggi in materiali misti	150106

Nuovi **rifiuti urbani**
prodotti dalle
attività economiche
 – Allegato L-quater

Classificazione

www.pipere.it

VETRO	Imballaggi in vetro	150107
	Vetro	200102
	Imballaggi in materia tessile	150109
TESSILE	Abbigliamento	200110
	Prodotti tessili	200111
TONER	Toner per stampa esauriti diversi da quelli di cui alla voce 080317*	080318
INGOMBRANTI	Rifiuti ingombranti	200307
VERNICI, INCHIOSTRI, ADESIVI E RESINE	Vernici, inchiostri, adesivi e resine diversi da quelli di cui alla voce 200127	200128
DETERGENTI	Detergenti diversi da quelli di cui alla voce 200129*	200130
ALTRI RIFIUTI	Altri rifiuti non biodegradabili	200203
RIFIUTI URBANI INDIFFERENZIATI	Rifiuti urbani indifferenziati	200301

Nuovi **rifiuti urbani prodotti dalle attività economiche**
– Allegato L-quater

«b-quinquies) la definizione di rifiuti urbani di cui alla lettera b-ter) rileva ai fini degli obiettivi di preparazione per il riutilizzo e il riciclaggio nonché delle relative norme di calcolo e **non pregiudica la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati**»

ma

art. 198, comma 2-bis) «Le utenze non domestiche possono conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti **urbani previa dimostrazione di averli avviati al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi. Tali rifiuti sono computati ai fini del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio dei rifiuti urbani»

Perciò «la ripartizione delle responsabilità in materia di gestione dei rifiuti tra gli attori pubblici e privati» **è stata, in realtà, profondamente modificata dato che, per esempio, un artigiano potrà «conferire al di fuori del servizio pubblico i propri rifiuti urbani», tra i quali ora anche le vernici, gli adesivi, gli inchiostri,**

SE E SOLO SE

destinati al recupero **e NON allo smaltimento**

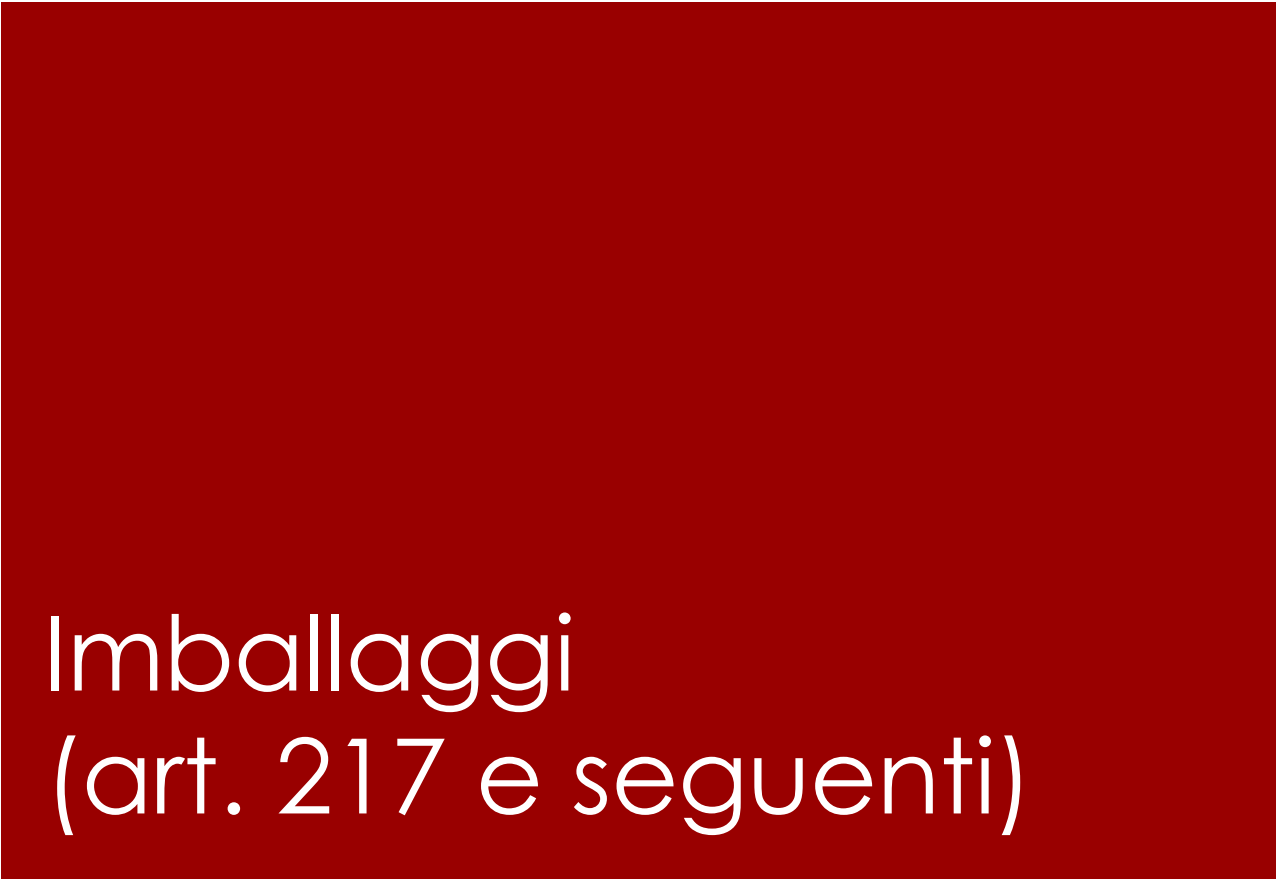
Deve essere considerato che il nuovo comma 10 dell'articolo 238 dispone:

«Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e **dimostrano di averli avviati al recupero** mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi **sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del **ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni**, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale».

Ora i rifiuti possono essere **averli avviati autonomamente al recupero** e non più al **riciclo**, e il riferimento alla «**corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti**», apparentemente insensato dato che se si trattasse di tariffa puntuale o corrispettiva non avendo conferito i rifiuti al servizio pubblico la riduzione sarebbe già automaticamente avvenuta, è da intendersi come **riferito alla componente variabile della tassa**, ancora fondata sui coefficienti presuntivi di produzione dei rifiuti per le diverse attività economiche

5. Al fine di consentire ai soggetti affidatari del servizio di gestione dei rifiuti il graduale adeguamento operativo delle attività alla definizione di rifiuto urbano, **le disposizioni di cui agli articoli 183, comma 1, lettera b-ter) e 184, comma 2 e agli allegati L-quater e L-quinquies, introdotti dall'articolo 8 presente decreto, si applicano a partire dal 1° gennaio 2021.**

«La corretta attribuzione dei Codici dei Rifiuti e delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti è effettuata dal produttore sulla base delle **Linee Guida redatte, entro il 31 dicembre 2020, dal Sistema nazionale per la protezione e la ricerca ambientale ed approvate con decreto del Ministero dell'ambiente [...]**».



Imballaggi
(art. 217 e seguenti)

- Nuova definizione di **imballaggio composito**: «un imballaggio costituito da due o più strati di materiali diversi che non possono essere separati manualmente e formano una singola unità, composto da un recipiente interno e da un involucro esterno, e che è riempito, immagazzinato, trasportato e svuotato in quanto tale»
- Lievi modifiche ad altre definizioni e rinvio alle definizioni generali della quarta parte del D.Lgs. 152/2006



Modifiche agli allegati

- **Modifica dell'elenco delle operazioni di recupero**
- "R3 - Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche (**Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, la gassificazione e la pirolisi che utilizzano i componenti come sostanze chimiche e il recupero di materia organica sotto forma di riempimento**));
- R4 - Riciclaggio /recupero dei metalli e dei composti metallici (**È compresa la preparazione per il riutilizzo**);
- R5 - Riciclaggio/recupero di altre sostanze inorganiche (**Sono compresi la preparazione per il riutilizzo, il riciclaggio di materiali da costruzione inorganici, il recupero di sostanze inorganiche sotto forma di riempimento e la pulizia del suolo risultante in un recupero del suolo.**)"
- Aggiornamento elenco CER/EER [con errori]
- Introduzione degli elenchi dei **rifiuti urbani prodotti dalle attività economiche e delle attività economiche che possono produrli**



Grazie per l'attenzione

Paolo Pipere

Strategic Environmental Advisor

paolo@pipere.com

Consulenza giuridica ambientale
Formazione e ricerca